Bozza 6 maggio ore 14,30

Audizione

Senato della Repubblica

8^ Commissione Lavori Pubblici

"Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*"

AS 1248

Roma, 6 maggio 2019

1. Modiche Codice Appalti

ANCI esprime apprezzamento per un provvedimento la cui finalità è quella della semplificazione delle procedure e delle regole per accelerare gli investimenti, apportando alcune correzioni al Codice dei contratti pubblici e al suo correttivo, intervento riformatore che ha recepito con una disciplina unitaria le direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE , 2014/25/UE.

E' giusto ricordare che ANCI e ANCE, già nel mese di luglio dello scorso anno avevano elaborato una serie di proposte di correttivi che in parte sono stati recepiti nel provvedimento in esame.

A tal proposito, nel corso dell'ultima audizione presso questa stessa Commissione, il 12 marzo u.s., avevamo sintetizzato i seguenti punti su cui chiedevamo correttivi urgenti al Codice degli Appalti:

1. Creare una regolazione più semplice, unitaria ed omogenea potenziando il potere di pre contenzioso e di controllo di ANAC a presidio della legalità e trasparenza in materia di appalti, ma riportando le regole di esecuzione degli appalti all'interno di un'unica fonte regolamentare;

2. Semplificare i livelli di progettazione per le manutenzioni;

3. Valorizzare le esperienze della aggregazioni di Comuni non capoluogo già in essere (più di mille le SUA iscritte nell'Elenco ANAC cui corrispondono circa 5000 Comuni non capoluogo) per continuare il percorso di qualificazione e responsabilità delle stazioni appaltanti ma lasciare agli stessi la libertà di scegliere se procedere agli acquisti in modo diretto ed autonomo oltre le soglie già previste ovvero servirsi di centrali uniche di committenza e/o Unioni di Comuni;

4. Introdurre una regolazione semplificata per i piccoli Comuni, soffocati da adempimenti che impediscono la realizzazione di opere pubbliche;

5. Rivedere le procedure per le aggiudicazioni cd sottosoglia e offerta economicamente più vantaggiosa;

6. Rivisitare le regole in materia di sub appalto;

7. Aggiornare la soglia per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura;

8. Reintrodurre la possibilità di ricorrere all'appalto integrato ma sulla base di un progetto definitivo;

9. Introdurre meccanismi di deflazione del contenzioso potenziando i pareri ANAC e mitigare la responsabilità dei dipendenti pubblici nelle aggiudicazioni in presenza di ricorsi, seguendo pareri Anac e/o pronunce giurisprudenziali contrastanti.

Se questi erano i punti fondamentali per l'ANCI su cui intervenire, non possiamo che esprimere soddisfazione per un provvedimento che accoglie la maggior parte delle proposte ANCI.

Il ritorno al Regolamento Unico per la disciplina della fase di esecuzione degli acquisti di lavori, beni e servizi; la possibilità di scelta delle modalità di acquisto di lavori, beni e servizi oltre le soglie già previste, per i Comuni non capoluogo con una deroga all'obbligo di aggregazione; gare con il progetto definitivo per le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie (fatta eccezione per le parti strutturali);

l'abrogazione dei termini ristretti per gli adempimenti di pubblicità legale che per i Piccoli Comuni erano un pesante e insopportabile onere amministrativo; l'eliminazione della terna dei sub appaltatori in sede di gara; nuove regole più semplici per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che va motivato; proroga al 31 dicembre 2019 (si sottolinea tuttavia su questo punto come sia necessario un intervento normativo risolutivo della problematica), per i concessionari in house, del termine per la messa a gara della quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture: trattasi di richieste e proposte formulate da ANCI sin dal luglio dello scorso anno.

Si segnalano tuttavia alcune criticità su temi fondamentali e qualificanti.

1. Ci si riferisce all'abrogazione della lettera c), comma 2 dell'articolo 36 del Codice (procedura del cd sottosoglia) e alla riscrittura della lettera d) dello stesso comma, che sostanzialmente rende obbligatoria **la procedura ordinaria di gara per tutti gli appalti di lavori da 200.000 euro fino alla soglia comunitaria.** Non si comprende il motivo dell'abrogazione della precedente disposizione che invece, per gli appalti di lavori, almeno da 150.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, rendeva possibile una procedura negoziata cd "aggravata" con almeno 15 operatori economici con un notevole risparmio di tempo e risorse, quali ad esempio la pubblicazione dei bandi su quotidiani locali e nazionali. ***Va ricordato che gli appalti di valore compreso tra 150mila e 1 milione di euro rappresentano circa il 70% dell'ammontare complessivo degli appalti di lavori, soprattutto manutenzioni, nei Comuni di minore dimensione demografica*** e che l'abrogazione di una procedura di negoziazione almeno fino a tale soglia è in contraddizione con lo spirito, condiviso, di semplificazione delle procedure sottosoglia.
2. Per quanto riguarda le ulteriori semplificazioni, soprattutto per **i Piccoli Comuni**, **si continua a ritenere necessario consentire la nomina del RUP anche fra i dipendenti in servizio a tempo determinato o, in casi di certificata assenza all'interno della dotazione organica di figure professionali adeguate, anche ricorrendo a figure esterne selezionate con procedura ad evidenza pubblica**.
3. Pur apprezzando l'apertura sull'allungamento dei termini della fase transitoria per poter ricorrere **all'istituto dell'appalto integrato**, **si chiede di modificare l'articolo 59 in modo da poterlo consentire "a regime" e non solo in deroga e per un periodo transitorio**. Ciò consentirebbe alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base comunque, obbligatoriamente, di un progetto definitivo, considerato il fatto che quest'ultimo definisce completamente l'opera e deve essere già munito "di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché della quantificazione del limite di spesa per la realizzazione (articolo 23 comma 7)". La garanzia dunque rispetto alla centralità e alla qualità del progetto è data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli livelli di progettazione di cui al succitato articolo 23 e dall'obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM. Inoltre l'appalto integrato appare maggiormente coerente – se del caso – con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa che consente al mercato di esprimere le reali migliorie progettuali. Infine, una sensibile rivalutazione dello strumento dell'appalto integrato è stata già compiuta nel decreto correttivo, così come nelle norme derogatorie per il suo utilizzo, introdotte per il sisma del Centro Italia e le Universiadi 2019.
4. **Si ricorda altresì la necessità di introdurre meccanismi di deflazione del contenzioso, potenziando i pareri ANAC in sede di pre contenzioso;**
5. **Da ultimo, si propongono norme correttive del Codice Appalti in materia di somme urgenze e interventi di Protezione Civile. Trattasi di norme concordate**

con il Dipartimento della Protezione Civile e risolutive della necessità di individuare, per tali fattispecie, deroghe e semplificazioni procedurali.

In materia di urgenze per la realizzazione di interventi su edifici scolastici, e al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, si propone di definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, dovrà essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nelle more dell'attuazione degli interventi del suddetto piano triennale si chiede la proroga dei termini, in capo agli enti locali, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

2. Ulteriori norme per il sostegno agli investimenti

L'ANCI ritiene inoltre di sottoporre all'attenzione del Parlamento **alcune ulteriori norme che concorrono alla determinazione di un contesto più favorevole** per l'impiego delle risorse e l'armonizzazione di talune regole finanziarie che, a normativa vigente, non agevolano il processo di finanziamento degli investimenti locali.

In questo ambito hanno rilievo diretto le proposte miranti a rendere possibile l'utilizzo di risorse: da parte di enti in disavanzo che – in base al comma 898 della legge di bilancio 2019 – non possono utilizzare i propri avanzi vincolati se non in misura minima; da parte degli enti in crisi finanziaria, che senza l'inserimento di un'apposita eccezione nei relativi articoli del TUEL non sono abilitati ad acquisire risorse a debito per importi strettamente necessari allo sviluppo di progetti di investimento finanziati da risorse esterne.

Altrettanto rilievo assumono alcune proposte di proroga dei termini richiesti da norme già in vigore ai fini del corretto utilizzo di contributi agli investimenti. Le richieste riguardano:

- la proroga dal 15 maggio al 15 luglio 2019 del termine entro il quale devono essere avviati i lavori oggetto del contributo "400 milioni" (co. 107 e seguenti della legge di bilancio 2019), che si stima siano in corso di attivazione da parte della quasi totalità dei Comuni beneficiari (enti fino a 20mila abitanti), ma in molti casi con difficoltà di rispetto del termine e quindi a rischio di revoca delle risorse;
- l'ampliamento da 8 a 12 mesi del termine entro il quale deve verificarsi l'affidamento dei lavori oggetto del contributo agli investimenti di cui al co. 853 della legge di bilancio 2018, in considerazione dei casi di avvio dei lavori con leggero ritardo che costituisce motivo di revoca.

L'ANCI ritiene inoltre che il decreto "Sblocca cantieri" debba contenere alcune norme urgenti di rasserenamento degli obblighi contabili, a cominciare dalla proroga di un anno dell'obbligo di tenere la contabilità economico patrimoniale da parte dei Comuni fino a 5mila abitanti. Molti enti hanno proceduto a formulare il rendiconto 2018 soltanto per la parte gestionale e finanziaria, confidando sugli impegni presi dal Governo circa la non obbligatorietà della parte economico-patrimoniale: è ora urgente concretizzare tali impegni in provvedimenti formali, per evitare le sanzioni previste dal TUEL, che possono arrivare allo scioglimento dei consigli comunali. Nello stesso senso va la proposta di rimandare al 2021 le penalizzazioni (accantonamenti obbligatori di rilevante entità) previste dalla legge di bilancio 2019 a carico degli enti con persistenti ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali. La proroga permette di sviluppare le azioni di miglioramento del funzionamento delle piattaforme informatiche (SIOPE+ e PCC) al fine di verificare con precisione la dimensione del fenomeno e individuare gli strumenti più opportuni per la sua definitiva soluzione.

È necessario altresì permettere ai Comuni di applicare a decorrere dal 2020 il dispositivo di articolazione quinquennale degli eventuali disavanzi causati dalla cancellazione dei residui attivi per lo stralcio dei crediti residui fino a 1000 euro iscritti nei ruoli tra il 2000 e il 2010. I Comuni, infatti, hanno potuto disporre delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione solo a ridosso del termine per il rendiconto (30 aprile) e non sono stati in grado di tener conto delle cancellazioni in questione.

Infine gli emendamenti ANCI ripropongono due questioni relative alle entrate comunali (e ai riflessi della riscossione sulla nuova contabilità), nelle more di un intervento di più ampia riforma:

- la sperimentazione della riscossione della TARI nell'ambito delle bollette per il consumo di energia elettrica, che permetterebbe significativi miglioramenti delle percentuali di riscossione, a cominciare dagli enti in crisi finanziaria, o comunque con maggiori difficoltà sotto questo profilo;
- l'allineamento della percentuale minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità anche a consuntivo. Attualmente, per il 2019 e il 2020, le percentuali di accantonamento in previsione sono inferiori al 100% del FCDE calcolato, mentre a consuntivo la riduzione non agisce, determinando una restrizione ingiustificata, che – peraltro – era stata appianata per il periodo 2015-18.

3. Modifiche norme relative ad eventi simici

Sisma Etna

Per quanto attiene alle norme su Sisma Etna, le proposte emendative formulate dall'ANCI sono finalizzate ad evitare le criticità già verificatesi nella ricostruzione di precedenti eventi sismici e a risolvere problemi quali l'esiguità delle risorse, specie quelle umane, nonché migliorare il coordinamento interistituzionale per l'accelerazione degli interventi in modo da evitare ritardi e dispendio di risorse finanziarie.
Per favorire il rapido rientro della popolazione negli immobili danneggiati per i quali non siano necessari interventi di carattere strutturale, si ritiene necessario creare un doppio binario sul piano tecnico e procedurale rispetto agli immobili che necessitano di interventi strutturali. Si chiede quindi l'inserimento di una norma che, sulla falsa riga di quanto previsto per l'Isola di Ischia, renda più snella la procedura per gli edifici non interessati da danni strutturali.
Occorre poi aumentare la soglia di contributo di cui al decreto 566 del 28/12/2018.

Eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

L'ANCI, ritiene molto importante, presumendo sia questo l'ultimo provvedimento normativo, anche correttivo di precedenti norme sul sisma del Centro Italia, chiedere l'approvazione di un pacchetto di norme necessarie a fronteggiare le criticità emerse in questi anni e che facilitino il processo di ricostruzione.
Si apprezza la previsione di trasferire le pratiche relative alla ricostruzione privata ai Comuni su base volontaria, ma non è ancora stato corrispondentemente chiarito il ruolo del personale. In sede di in conversione si chiede che venga in generale potenziato il personale a supporto delle attività che stanno svolgendo i Comuni e che sia ulteriormente potenziato in ragione del trasferimento delle funzioni.
Si evidenzia anche la proposta normativa finalizzata a rafforzare le C.U.C. all'interno degli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1248

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"

INDICE

Modifiche al Codice Appalti **9**

Norme correttive del codice appalti in materia di somme urgenze e interventi di protezione civile **16**

Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio **24**

Norme in materia di finanza locale **27**

Piccoli comuni. Proroga contabilità economico patrimoniale 27

Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 28

Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie) **29**

Proroga della decorrenza del ripiano disavanzo da stralcio dei debiti fino a mille euro **30**

Slittamento termine per l'acquisizione delle richieste di liquidità ex co. 849 e ss. della legge di bilancio 2019 **30**

Proroga termine avvio lavori contributi ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019 **31**

Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018 **31**

Proroga della decorrenza del "fondo garanzia debiti commerciali" e concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei Comuni **31**

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Determinazione a rendiconto **32**

Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica **32**

Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo 34

Norme in materia di finanziamento di programmi di interventi infrastrutturali **35**

Norme in materia di eventi sismici **36**

1) ANTICIPO SOMME RICOSTRUZIONE DESTINATE AI COMUNI* **36**

2) ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI * **37**

3) PERSONALE ENTI LOCALI * **38**

4) RAFFORZAMENTO PERSONALE STRUTTURA COMMISSARIALE * **39**

5) UNITÀ DI PERSONALE DEI COMUNI E PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI * **40**

6) RICLASSIFICAZIONE TEMPORANEA DELLE SEDI DI SEGRETERIA* **42**

7) DOTAZIONE DI PERSONALE PER I COMUNI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER CONTO USR* **43**

8) EQUIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA A QUELLA ABITATIVA AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI E TRASCRIZIONE DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA NEI REGISTRI IMMOBILIARI A CURA DEGLI USR * **44**

9) *ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE IL PROGETTO PER SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI* * **45**

10) ANTICIPAZIONI DI CASSA AI COMUNI PER STIPENDI E CAS * **46**

11) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA * **47**

*12) SOSPENSIONE MUTUI ** **48**

*13) SVOLGIMENTO ANNI SCOLASTICI 2019-2020 E 2020-2021 ** **49**

14) COMPETENZE IN MATERIA DI DEMOLIZIONI **50**

15) ESTENSIONE AMBITO APPLICAZIONE CONTRIBUTI **51**

16) PREZZIARIO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ALLEGATI ALLE ISTANZE DI CONTRIBUTO **52**

17) CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA PRIORITÀ PER COMUNI COLPITI **53**

18) DURC PROFESSIONISTI **54**

19) MODIFICA RUBRICA ART. 23 (RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA) **55**

20) PERSONALE UFFICI REGIONALI RICOSTRUZIONE **56**

21) PRIORITÀ ESAME PRATICHE ACCESSO AI CONTRIBUTI E CARATTERE CERTIFICATIVO DOCUMENTAZIONE TECNICA **57**

22) ACCELERAZIONE INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI **58**

23) ELIMINAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO DEI CONTROLLI PREVISTI DAL TESTO UNICO BANCARIO **59**

24) SEMPLIFICAZIONE LAVORI CONFERENZA REGIONALE **60**

25) CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA **61**

26) ESPROPRIO TERRENI SAE **62**

27) PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ENTE CHE HA CURATO ISTRUTTORIA **63**

28) SPECIFICHE PER SANATORIE SANATORIA DELLE LIEVI DIFFORMITÀ EDILIZIE 64

Modifiche al Codice Appalti

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All' articolo 1 comma 1 aggiungere la lettera c) bis

c bis) All'articolo 31, comma 1, quarto periodo dopo le parole: "*tra gli altri dipendenti in servizio*" aggiungere le seguenti parole: "*anche assunti con contratto a tempo determinato o dipendenti della Centrale di committenza di cui, eventualmente, fa parte l'ente locale. Qualora sussistano gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente locale è consentito altresì affidare le funzioni di RUP ad un professionista esterno individuato con le procedure di evidenza pubblica cui al presente codice*"

Motivazione

La proposta emendativa si rende necessario in quanto spesso i piccoli comuni sono in difficoltà ad individuare RUP tra i dipendenti in servizio e quindi, in caso di accertata carenza di organico, potranno ricorrere a personale a tempo determinato, anche della centrale di committenza di cui fa parte l'ente locale. Inoltre viene prevista la possibilità di affidare le funzioni di RUP ad un soggetto esterno, in caso di gravi e documentate carenze di professionalità adeguate all'interno dell'Ente.

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All'articolo 1, comma 1, lettera f) il punto2) è così sostituito:

"al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i lavori d'importo pari o superiore a 200.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alla procedura negoziata_con consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici".

Conseguentemente

All'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 3), le parole "200.000 euro" sono sostituite da "1.000.000 di euro"

Motivazione

Non si comprende il motivo dell'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 36 del Codice, che da 150.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, rendeva possibile una procedura negoziata cd "aggravata", con almeno 15 operatori economici con un notevole risparmio di tempo e risorse, quali ad esempio la pubblicazione dei bandi su quotidiani locali e nazionali. Va ricordato che gli appalti di valore compreso tra 150mila e 1 milione di euro rappresentano circa il 70% dell'ammontare complessivo degli appalti di lavori nei Comuni di minore dimensione demografica e che l'abrogazione di una procedura di negoziazione almeno fino a tale soglia è in contraddizione con lo spirito, condiviso, di semplificazione delle procedure sottosoglia. Con l'emendamento si propone di reintrodurre tale procedura, per i lavori di importo pari a 200 mila e fino a 1 milione di euro e di conseguenza adeguare la riscrittura della lettera d) del medesimo comma della disposizione.

In subordine

All'art. 1, lett. f), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) al comma 2, lett. b), dopo le parole "*operatori economici*" sono inserite le seguenti:

"*anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali,*"

b) dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

"1bis) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente lettera:

"*b-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato; nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero*

superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il Rup seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;"

c) il numero 2), è sostituito dal seguente:

"2) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"*c) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario".*

d) il numero 3) è abrogato;

e) il numero 4) è abrogato.

Motivazione

L'emendamento è anzitutto finalizzato a contrastare la prassi, diffusa tra le stazioni appaltanti, di selezionare le imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando, attraverso un sorteggio *tout court* tra le imprese che hanno manifestato interesse.

Tale sistema, infatti, svilisce la qualificazione delle imprese e produce effetti distorsivi del mercato, determinando frequenti casi di gare deserte o scarsamente partecipate, in quanto non sempre l'impresa sorteggiata è effettivamente interessata ai lavori.

Per tale ragione, si rende necessario introdurre specifici meccanismi di selezione, diversificati in ragione dell'importo dei lavori da affidare, idonei a garantire una adeguata tutela della concorrenza e del mercato e, almeno, per i lavori di modesto importo (cioè fino a 500 mila euro) aperti alla possibilità di assicurare un idoneo coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese del territorio. Tale ultimo aspetto, peraltro, appare, in linea con gli obiettivi di tutela degli "aspetti della territorialità" e della "filiera corta", richiamati dall'art. 1, lett. ddd) della Legge delega per il recepimento delle Direttive appalti e concessioni, n. 11/2016.

Per quanto riguarda, poi, gli affidamenti di importo più elevato (cioè compreso tra 500 mila euro e 1 milione di euro) si rende necessario assicurare il massimo livello di concorrenza possibile, invitando alla procedura tutti gli operatori che abbiano presentato manifestazione di interesse.

Peraltro, in ragione della natura semplificata tipica della procedura negoziata, si ritiene opportuno introdurre, in chiave semplificatoria, alcuni snellimenti procedurali che accompagnino lo svolgimento della gara, quali la mancata presentazione di autodichiarazioni sul possesso dei requisiti, assorbite *ex se* dall'offerta, con conseguente verifica a campione in gara, sul 10% degli offerenti, e verifica finale sull'affidatario e

aggiudicazione tramite esclusione automatica delle offerte anomale accompagnata dal metodo "antiturbativa".

L'emendamento, infine, abroga la possibilità per la stazione appaltante di prevedere nel bando che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso de requisiti, generali e speciali, necessari ai fini della partecipazione.

Svolgere, infatti, la fase di controllo del possesso dei requisiti successivamente all'apertura della busta dell'offerta tecnica, e quindi una volta conosciuta la graduatoria, e il relativo aggiudicatario, aumenta, evidentemente, il rischio di compromettere la trasparenza e l'imparzialità di tale fase.

Inoltre, nel caso in cui la stazione appaltante opti per tale soluzione, il decreto in conversione prevede solo come facoltativo il controllo "a campione" sul possesso dei requisiti degli altri partecipanti che, quindi, potrebbero partecipare, seppur non adeguatamente qualificati, con il solo obiettivo di incidere sulla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cosi potendo condizionare l'aggiudicazione.

In subordine

Art.

(*Semplificazioni in materia di edilizia scolastica*)

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine di garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione a uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

<u>Relazione illustrativa</u>

La proposta normativa si rende urgente al fine di semplificare le procedure di affidamento di interventi di edilizia scolastica, di accelerare la necessaria messa in sicurezza delle scuole. L'urgenza è limitata agli interventi di edilizia scolastica affidati nel triennio 2019-2021, considerato che anche gli interventi inseriti nella programmazione triennale nazionale 2018-2020 sono di fatto stati autorizzati nell'annualità 2019.

In particolare, il comma 1 prevede, per l'affidamento dei lavori da parte degli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali, la possibilità per gli stessi di ricorrere alla

procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche per affidamenti di lavori di importo superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2, infine, prevede un vincolo di almeno 5 anni per la destinazione a uso scolastico degli edifici pubblici che risultano destinatari di finanziamenti o contributi nazionali per l'edilizia scolastica. In questo modo, si garantisce che gli investimenti nazionali, al pari di quelli comunitari, vengano garantiti rispetto a eventuali cambi di destinazione d'uso degli immobili.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si caratterizza solo per una complessiva semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici beneficiari di finanziamenti o contributi statali nel triennio 2019-2021.

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All'art. 1 comma 1 lettera i) premettere il punto

01)Al comma 1 sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo ed aggiungere il seguente periodo: "Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:

a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 8;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23 comma 7 ;

I commi 1 bis e 1 ter sono abrogati

Conseguentemente sopprimere i punti 1 e 2 della lettera i) e il punto 3) della lettera mm)

Motivazione

L'obbligo di dover andare in gara con la sola progettazione esecutiva ha rappresentato un ostacolo al percorso di crescita degli investimenti, tanto più se legato alla difficoltà di individuare risorse e figure professionali per le sole progettazioni. Occorre ripristinare la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per la realizzazione di investimenti pubblici a regime e non solo come periodo transitorio per i progetti definitivi approvati entro il 31.12.2020, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base comunque,

obbligatoriamente, di un progetto definitivo, considerato il fatto che quest'ultimo definisce completamente l'opera e deve essere già munito "di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché della quantificazione del limite di spesa per la realizzazione..(articolo 23 comma 7)". La garanzia dunque rispetto alla centralità e alla qualità del progetto è data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli livelli di progettazione di cui al succitato articolo 23 e dall'obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM. Inoltre l'appalto integrato appare maggiormente coerente – se del caso – con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa che consente al mercato di esprimere le reali migliorie progettuali. Infine, una sensibile rivalutazione dello strumento dell'appalto integrato è stata già compiuta nel decreto correttivo, così come nelle norme derogatorie per il suo utilizzo, introdotte per il sisma del Centro Italia e le Universiadi 2019.

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All'art. 1 comma 1 dopo la lettera cc) inserire una lettera

cc-bis) All'art. 157, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: " 100.000 euro" con le parole:" 209.000 euro" e al secondo periodo, sostituire le parole:" 100.000 euro" con le parole:" 209.000 euro"

Motivazione

La semplificazione delle procedure relative agli incarichi di progettazione è necessaria per velocizzare le procedure di programmazione e affidamento di opere pubbliche.

In base all'art. 36, comma 2, lett. b, del Codice, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35, per le forniture e i servizi, può procedersi mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. La soglia di cui al richiamato art. 35, per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, è di euro 209.000. L'articolo 157 comma 2 del Codice, che disciplina gli incarichi di progettazione, abbassa tale soglia a 100.000 euro, con evidente disparità di trattamento nell'ambito della categoria di servizi. Considerando che viene richiesto dalla normativa un progressivo incremento qualitativo e quantitativo delle attività progettuali e direzionali, con parallelo incremento dei relativi importi, sono sempre di più i casi ricadenti tra le due soglie. Ciò diventa causa di notevoli rallentamenti nelle procedure propedeutiche all'esecuzione dei lavori pubblici.

Qualificazioni stazioni appaltanti e CUC

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

All'art. 1, comma 1 , dopo la lettera g) aggiungere la seguente

g bis) All'articolo 38 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "soggetti aggregatori" sopprimere la parola "regionali"

Motivazione

Tutti i soggetti aggregatori hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all'aggregazione degli acquisti per forniture e servizi di categorie merceologiche individuate con DPCM annuale e su questo non è necessaria un'ulteriore qualificazione.

L'emendamento serve a chiarire che sono iscritti di diritto nell'elenco ANAC tutti i soggetti aggregatori previsti nell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, ovvero i soggetti aggregatori regionali e locali (città metropolitane) che operano in ambito regionale e che hanno già conseguito una certificazione triennale in ANAC relativamente all'aggregazione degli acquisti per forniture e servizi.

g ter) Al comma 3 dopo la parola "relazione", abrogare le parole "ai seguenti" e sostituirle con le seguenti parole: "a uno o più dei seguenti"

Motivazione

Il correttivo serve a chiarire che la qualificazione delle SUA e delle CUC sia possibile per il complesso delle attività di cui all'articolo 38 del Codice Appalti ma relative ad **ogni singolo ambito**: *1. Programmazione e progettazione; 2. affidamento; 3. verifica e esecuzione del contratto.*

In sostanza occorre consentire alle SUA e alle CUC di qualificarsi per svolgere anche singolarmente ciascuno dei tre ambiti di attività previsti dalla norma.

Inoltre, i ***soggetti aggregatori Città Metropolitane e Province*** (articolo 9 comma 2 DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014) **devono** – al pari dei soggetti aggregatori regionali – **essere considerati qualificati di diritto**, al fine di poter svolgere funzioni di CUC e SUA in ambito regionale anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3 dello stesso articolo 9 della surrichiamata norma.

Norme correttive del codice appalti in materia di somme urgenze e interventi di protezione civile

Alla Parte II, titolo VI, Capo VI, dopo l'articolo 162 è inserita la seguente Sezione: Sezione II "Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile"

Art. 163
(***Oggetto e ambito di applicazione***)

L'articolo 163 è così sostituito:
1.Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

Art. 163-*bis*
(***Procedure in caso di somma urgenza)***

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario In difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezzari di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezzari ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'art. 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10%. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti

nel prezzario. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezzari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;
b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n.190;
c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;
d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lett.a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto

nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10% del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.0000 sono pubblicati ai sensi dell'art. 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

Articolo 163-*ter*
(*Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile*)

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4—e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163 bis. Il termine di cui all'articolo 163-*bis*, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3.Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4.Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-*bis*.

5.Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-*bis*.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-*ter* possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento.

Dopo l'articolo 1 del DL 32 del 2019 aggiungere il seguente articolo

Art 1 bis

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 163 ter, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa."
b) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente "La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'art. 163-bis"
c) all'articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente "La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'art. 163-bis"
d) all'articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purchè –dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.";

e) all'articolo 32, comma 10, lettera b) dopo le parole "*lettere a) e b)*", è aggiunto il seguente periodo "*e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter*";

f) all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni";
g) all'articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: "Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163 bis e 163 ter., "
h) all'articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non costituisce frazionamento l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.";
i) all'articolo 36, al comma 2:
    1. alla lett. a), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all'importo di € 100.000,00";
    2. alla lett. b), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture";

3. alla lett. c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: ”In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato Decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti”;

4. all’art. 36 comma 7 è aggiunto “In occasione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo

j) all’articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato Decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in assenza della qualificazione di cui all’art. 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza”;
k) all’articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.”;
l) all’articolo 52,
    1. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.”;
    2. al comma 3, fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, o del comma 1-bis”;
m) all’articolo 60, al comma 3, dopo le parole :”amministrazione aggiudicatrice”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero in occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,”;
n) all’articolo 61, al comma 6, dopo le parole :”presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero in occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,”;
o) all’articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere in assenza dell’avviso di preinformazione di cui al presente articolo.”;

p) all’articolo 77, comma 3 dopo le parole “ *I commissari*” è aggiunto il seguente periodo *“,fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati*

all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del citato Decreto,"

q) all'articolo 93, al comma 1, dopo le parole "*all'articolo 36, comma 2, lettera a)*", è aggiunto il seguente periodo "e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter"
r) all'articolo 95:
    1. al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto";
    2. al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole:"e degli affidamenti di cui all'art 163 bis e 163 ter

s) all'articolo 97
    1. al comma 5, dopo le parole "delle spiegazioni", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, il termine di cui al presente comma e fissato in non più di 5 giorni.";
    2. al comma 8, dopo le parole "inferiore a dieci", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5";
t) all'articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti."
u) all'articolo 103, al comma 11, dopo le parole "all'articolo 36, comma 2, lettera a)", è aggiunto il seguente periodo "e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter"; e, all'ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:" ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163- bis e all'art. 163- ter.";
v) all'articolo 105,
    1. al comma 6, all'alinea, sono aggiunte le seguenti parole:" ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163- bis e all'art. 163- ter."
    2. al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all'art. 163-bis comma 7 e 8 del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall'impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto."
w) all'articolo 106, al comma 1, lett. c) punto 1), dopo le parole: "ente aggiudicatore", sono aggiunte le seguenti: ", ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma

1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto.

x) All'articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo "la disciplina degli inventivi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dispendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163 bis e 163 ter;

y) all'articolo 113 bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo " in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale".

z) all'articolo 157, al comma 2,:

1. dopo le parole: "rotazione degli inviti", è aggiunto il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a):
2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, gli incarichi di importo pari o superiore 100.000 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b)";*

aa) all'articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 163 bis e 163 ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture".

Norme in materia di edilizia scolastica e antincendio

Aggiungere il seguente articolo

(Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'art. 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.

Motivazione

Con la disposizione dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state effettuate centinaia di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico. Numerose altre verifiche sono in corso e, progressivamente, saranno sottoposti a verifica i 17.000 edifici che trovano collocazione nelle zone di rischio 1 e 2. Successivamente, le verifiche riguarderanno gli altri, circa 23.000 edifici.

La normativa vigente non è sufficientemente chiara nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini temporali, quando, come spesso di verifica, l'indice di vulnerabilità risulta inferiore ai parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o adeguamento dell'edificio.

Risulta quindi necessario stabilire una modalità per definire i tempi d'intervento e la modalità d'inserimento nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.

La norma non necessita di copertura finanziaria.

Aggiungere il seguente articolo:

(*Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico*)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.
3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

Relazione illustrativa

La proposta normativa, al fine di razionalizzare le procedure e garantire la sicurezza nelle scuole, intende definire un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Tale piano straordinario, da attuare nel periodo 2019-2021, deve essere coerente con la programmazione triennale nazionale gestita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 prevede, poi, che nelle more dell'attuazione degli interventi del suddetto piano triennale, vengano differiti i termini in capo agli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Relazione tecnica

Il piano triennale 2019-2021 di importo complessivo pari a 150 milioni è finanziato a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante riduzione dello stesso per ciascuna delle annualità dal 2019 al 2021 di 50 milioni. La somma complessiva di 150 milioni prevista dalla norma viene, pertanto, decurtata dal corrispondente importo di investimento spettante al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le medesime finalità di edilizia scolastica. Si rappresenta che la dotazione del fondo di cui trattasi da ripartire tra i Ministeri con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri è di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a differire i termini a carico degli enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e degli asili nido.

Norme in materia di finanza locale

Piccoli comuni. Proroga contabilità economico patrimoniale

All'art. 232 comma 2 del Decreto legislativo 267/2000 le parole "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti "fino all'esercizio 2018".

Motivazione

Nel corso dell'anno si sono evidenziate situazioni di particolare difficoltà legate all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nei comuni con meno di 5mila abitanti, in ragione del forte aggravio che gli adempimenti connessi richiedono agli esigui apparati tecnici di tali enti. La norma proposta, pertanto, proroga di un anno la tenuta della CEP per tali enti.

Nel corso dell'anno 2019 gli enti avranno la possibilità di comprendere appieno obiettivi, finalità e modalità di applicazione del principio contabile della contabilità economico patrimoniale, rafforzando le proprie competenze anche sulla base della formazione erogata dal Ministero dell'economia e delle finanze in collaborazione con SNA, ANCI ed UPI. Nell'arco del 2019 appare inoltre auspicabile un intervento di semplificazione e adattamento dell'attuale normativa al fine di rendere più agevole gli adempimenti, in particolare per i piccoli Comuni.

Adeguamento delle procedure del riequilibrio finanziario pluriennale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019

1. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15/11/2019 rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8), lettera e) del citato art. 243-bis e il periodo di restituzione del "Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art. 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.
2. All'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole: "*per il risanamento finanziario degli enti locali*" sono aggiunte le parole: "*In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'art. 119 della Costituzione,*"; le parole "*prevede un'anticipazione a valere sul*" sono sostituite con le parole: "*istituisce un*";
   b) al comma 2, le parole "di 10 anni" sono sostituite con le parole: "non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e".
3. All'art. 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente".

Motivazione

La sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale ha determinato l'illegittimità costituzionale (ex nunc) del comma 714 della Legge di Bilancio 2016 e del comma 434 della Legge di Bilancio 2017. La sentenza di cui trattasi ha chiarito che l'operazione di revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e) dell'art. 243-bis del TUEL non è equiparabile a quella del riaccertamento straordinario dei residui previsto dal D. Lgs. n. 118 del 2011. E, se ambedue le fattispecie (il riaccertamento, connesso all'evento unico e "universale" dell'entrata in vigore di un nuovo regime per la contabilità degli enti locali e la revisione collegata invece alla definizione dei percorsi di riequilibrio finanziario pluriennale) derogano legittimamente al tessuto normativo di base inerente la disciplina dei disavanzi, la non equiparabilità delle due figure non rende legittimo applicare alla revisione il livello di deroga previsto per il riaccertamento. Ciò anche in considerazione del fatto che il ripiano di quest'ultimo è esteso su un periodo (30 anni) di gran lunga superiore alla durata massima prevista dei piani di riequilibrio che, all'epoca dell'entrata in vigore delle norme abrogate, era invece limitata a 10 anni. L'abrogazione dei commi censurati riporta in vita il termine di dieci anni per il ripiano del disavanzo risultante al riaccertamento dei residui di cui al comma 8), lettera e) dell'art. 243-bis del TUEL.

A seguito di ciò, gli enti locali che hanno adottato piani di riequilibrio finanziario pluriennale in applicazione delle disposizioni abrogate devono avere la possibilità di modificare i propri piani di rientro onde adeguarli alla attuale definizione del contesto normativo. Di qui la necessità di prevedere una disposizione che consenta e che renda possibile la riformulazione o rimodulazione dei piani di riequilibrio in ossequio al deliberato della Consulta.

Poiché, però, nel frattempo è intervenuta una modifica della durata massima dei piani di riequilibrio (portati, come è noto, a una estensione variabile da quattro a venti anni in virtù del comma 888 della Legge di Bilancio 2018), appare necessario definire un criterio di armonizzazione delle operazioni toccate dalla sentenza con la durata dei piani di riequilibrio in cui le stesse sono inserite.

Inoltre, stante la natura di "strumento di finanziamento" che il legislatore ha inteso assegnare al fondo di rotazione, finalizzandolo al pagamento delle esposizioni relative al piano di riequilibrio (cfr. art. 43 del DL 133/2014, che non menziona l'espressione "anticipazione" nel disciplinare la natura e la finalità del fondo), appare opportuno chiarirne la natura in relazione al dettato costituzionale.

Non appare fuor di luogo evidenziare che l'adeguamento della durata del ripiano del disavanzo e della restituzione del "fondo di rotazione" alla durata del piano di riequilibrio non incide in alcun modo sui diritti dei creditori, mentre il mantenimento di una differenza cronologica tra durata del piano di riequilibrio e assorbimento delle dette passività non appare giustificata in termini logici e di coerenza con l'ispirazione della norma, definendo ambedue le esposizioni la condizione di squilibrio strutturale la quale deve trovare composizione nell'arco di tempo massimo definito dal piano di riequilibrio dell'ente in questione.

Nello specifico, la proposta normativa sopra formulata:

- *al comma 1 fissa il termine entro cui gli enti locali possono adeguare i piani di riequilibrio al mutato contesto normativo;*
- *il comma 2 armonizza alla durata del piano di riequilibrio deliberato dall'ente il periodo entro cui la restituzione del fondo deve aver luogo*
- *il comma 3 chiarisce ulteriormente la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'accesso al fondo di rotazione, integrando l'art. 243-sexies del TUEL.*

Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre-dissesto (completamento Accordo 18 ottobre Bando periferie)

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett.a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di

spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell'ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all'ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l'ente.

Va altresì segnalato che la proposta ***contribuisce all'attuazione dell'Accordo*** *del 18 ottobre scorso presso la Conferenza unificata* ***sul "Bando periferie"****, che concordava sulla "opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse".*

Proroga della decorrenza del ripiano disavanzo da stralcio dei debiti fino a mille euro

All'art. 4 comma 1 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito nella legge 17 dicembre, n. 136 le parole "L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2019".

Motivazione

L'Agenzia delle entrate-Riscossioni ha comunicato soltanto a decorrere dal 18 aprile 2019 le informazioni relative alle quote delle cartelle inferiori a 1.000 euro che tuttora residuano dai ruoli emessi tra il 2000 e il 2010, annullati dal "decreto fiscale" 2018 (co.1, art. 4, del decreto legge n.119/2018).

La comunicazione, necessaria per la chiusura del rendiconto 2018, è tuttavia avvenuta in forte ritardo rispetto ai tempi previsti per l'approvazione di tale documento contabile (30 aprile), sicuramente già approvato dall'organo esecutivo se non, in molti enti locali, anche dal Consiglio comunale, anche per non perdere la possibilità prevista dall'art. 11-bis co. 6 del decreto legge n. 135 del 2018 di ripianare l'eventuale disavanzo derivante dall'operazione di stralcio in cinque anni.

Pertanto, al fine di rendere coerenti i dati dei bilanci comunali con quelli comunicati dall'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario prorogare al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiori ai 1.000 euro.

Slittamento termine per l'acquisizione delle richieste di liquidità ex co. 849 e ss. della legge di bilancio 2019

All'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "28 febbraio 2019" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2019".

Motivazione

La norma consente di prolungare fino al 31 luglio 2019 il termine per la richiesta di accesso allo strumento delle anticipazioni di liquidità "a breve termine" per lo smaltimento dei debiti commerciali introdotto con la legge di bilancio 2018. Viste le pesanti sanzioni per i ritardi nei pagamenti e per il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione dello stock di debiti

commerciali, appare opportuno rimettere nei termini soprattutto gli enti in condizioni di cassa particolarmente critiche, che in diversi casi hanno mancato la scadenza del 28 febbraio per ragioni di natura esclusivamente procedurale (convocazione dei consigli comunali, difficoltà di operare con l'applicativo reso disponibile dalla Cassa depositi e prestiti).

Proroga termine avvio lavori contributi ex comma 107 e ss. della legge di bilancio 2019

1. Al comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 15 maggio 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 15 luglio 2019".
2. Al comma 111 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro il 15 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 agosto 2019" e le parole "entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2019".

Motivazione

A causa delle difficoltà legate alle procedure di affidamento dei lavori e della necessità di dover predisporre in molti casi anche la progettazione degli interventi, la norma recepisce l'istanza sollevata da diversi enti locali, posticipando il termine previsto per l'avvio dei lavori dal 15 maggio al 15 luglio 2019 (comma 1).

Conseguentemente, con il comma 2 viene prorogato il termine entro il quale con decreto del Ministero dell'interno si provvederà alla revoca del contributo concesso agli enti beneficiari, nonché il termine entro il quale gli enti assegnatari di ulteriori contributi saranno tenuti all'esecuzione dei lavori.

Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e ss. della legge di bilancio 2018

Al comma 857 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi".

Motivazione

La modifica raccoglie un'istanza segnalata da diversi enti già beneficiari del contributo 2018 ex comma 853 della legge di bilancio 2018, dovuta alle difficoltà legate alle procedure di affidamento dei lavori previste al codice degli appalti, prolungando da 8 a 12 mesi il termine entro il quale è necessario pervenire all'affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale. La modifica permette di evitare la revoca del finanziamento agli enti che hanno comunque ottemperato all'utilizzo dei fondi seppure in ritardo rispetto al termine originario.

Proroga della decorrenza del "fondo garanzia debiti commerciali" e concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei Comuni

1. Al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "A partire dall'anno 2020" sono sostituite dalle parole "A partire dall'anno 2021".

2. Ai fini dell'attuazione e dell'eventuale proposizione di ipotesi di modifica della normativa recata dai commi da 858 a 862 è istituito presso la Ragioneria generale dello Stato un tavolo di confronto con la partecipazione di componenti dell'Anci, con lo scopo di individuare interventi finalizzati all'adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte dei comuni, anche attraverso l'integrazione della piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) con il sistema SIOPE+ di recente attivazione e la minimizzazione delle attività manuali di alimentazione dei citati sistemi, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione demografica. Le proposte di intervento di cui al periodo precedente sono presentate entro il mese di settembre 2019.

Motivazione

La proposta, rimandando di un anno la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi da 858 a 862 della legge di bilancio 2019, punta ad evitare l'entrata in vigore non concertata delle norme sui debiti commerciali, che rischiano di determinare un'insostenibile stretta finanziaria su una significativa fascia di enti locali in condizioni di difficoltà nel rispetto delle scadenze di pagamento. Il comma 2 si propone di concertare interventi utili alla soluzione del problema anche attraverso il miglioramento delle funzionalità delle piattaforme informatiche attualmente in funzione (PCC e SIOPE+).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Determinazione a rendiconto

Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

Motivazione

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha modificato la gradualità di accantonamento nel bilancio di previsione del FCDE, prevedendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni previste dal punto 3.3 del principio contabile della competenza finanziaria.

Alla luce di tale disposizione normativa si ritiene, pertanto, necessario prevedere che la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2 a seguito del decreto ministeriale del 20 maggio 2015, sia modificata così da tenere conto della nuova gradualità e del termine a partire dal quale anche a previsione l'accantonamento sarà pari al 100% (2021). In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

Aggiungere il seguente articolo:

Riscossione degli avvisi di accertamento per omesso pagamento TARI mediante addebito nelle fatture dell'energia elettrica

1.I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano riscosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui al comma 1, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

3. Al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell' utente.

4. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui ai commi precedenti, anche in via sperimentale, la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso della somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati.

Motivazione

La norma proposta prende spunto da un'analisi del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, che vede oggi i comuni italiani privi di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale. In particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune ma che raramente è inferiore al 10-15%. Va ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100% attraverso il prelievo TARI. La percentuale di insoluto costituisce pertanto una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, dato che non può essere riprogrammata la spesa in

funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per la generalità dei servizi finanziati dalla fiscalità generale.

La mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di "fondo crediti di dubbia esigibilità" con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili, sulla base dell'andamento riscontrato negli anni precedenti. La mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza, in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale.

La norma proposta permette, attraverso un percorso attuativo delegificato, in quanto affidato a decreti ministeriali, la sperimentazione di un dispositivo di riscossione analogo a quello attivato da qualche anno per il canone televisivo, cioè collegato al pagamento delle fatture per il consumo di energia elettrica. In considerazione della maggiore complessità del contesto oggetto di sperimentazione, la norma limita la sperimentazione alle quote della TARI derivanti da avvisi di accertamento per mancato pagamento divenuti definitivi (non pagati e non contestati dal destinatario).

Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo

Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente."

IN ALTERNATIVA:

Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità."

Motivazione

La norma proposta amplia la possibilità concessa agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo di utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato.

Con la prima versione si concede all'ente in disavanzo di applicare comunque l'avanzo vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente).

Con la seconda versione, più restrittiva, la facoltà anzidetta è limitata anziché al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Inoltre, per rafforzare l'applicabilità delle quote vincolate, nel primo anno di applicazione il limite viene aumentato dell'eventuale maggior recupero effettivo realizzato nelle annualità 2015, 2016 e 2017.

Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti tra cui diverse grandi città, che si vedrebbero "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio e quindi risulterebbero fortemente ostacolati nell'azione di rilancio degli investimenti.

Lo sblocco dell'avanzo vincolato per la generalità degli enti, anche nella versione più "generosa" non compromette il percorso di risanamento finanziario già avviato presso gli enti in disavanzo. A sostegno tecnico della proposta emendativa è bene evidenziare che:

- *il principio 4/1, concernente la programmazione, consente senza alcuna limitazione l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, secondo modalità codificate (punto 9.2 del principio);*
- *il blocco dell'avanzo vincolato comporta per molti enti un grave rischio di danno erariale a causa del mancato utilizzo di risorse con vincolo di destinazione dovuto a norme nazionali o regionali, non necessariamente indisponibili in bilancio, che risulterebbero a priori inutilizzabili;*
- *infine, gli enti in questione si trovano oggi in condizione di disavanzo tecnico a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui previsto dalla riforma della contabilità e sostenuto da un ripiano pluriennale ex dl n. 78 del 2015 che ne ha assicurato la sostenibilità. Annullare le finalità perseguite dalla norma richiamata significherebbe minare irrimediabilmente la credibilità del legislatore, compromettere gravemente il percorso di risanamento già in atto e disconoscere il contributo alla finanza pubblica comunque garantito dagli stessi in ragione della minore capacità di spesa derivante dal riaccertamento.*

Norme in materia di finanziamento di programmi di interventi infrastrutturali

Art. 4
(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali)

All'art. 4,comma 7, dopo le parole "*Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,*" aggiungere le seguenti parole "*previa Intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali,*"

Motivazione

La modifica proposta permette un più organico coinvolgimento dell'Anci nell'individuazione delle modalità e dei termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali previsti dal presente comma.

Norme in materia di eventi sismici

Art. 8.
(Contabilità speciali)

1) <u>ANTICIPO SOMME RICOSTRUZIONE DESTINATE AI COMUNI*</u>

*Al comma 2 sostituire le parole «*euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023*» con le parole: «*euro 60 milioni per l'anno 2022*».*

Motivazione

L' urgenza e necessità di provvedere al ripristino degli immobili danneggiati ed al riavvio delle attività produttive confligge con la previsione di ripartizione di spesa in 5 anni fino al 2023: per la provincia di Campobasso, infatti, la ripartizione è sino al 2021 nonostante gli eventi sismici siano di poco anteriori a quelli che hanno interessato la provincia di Catania.

Art. 8.
(Contabilità speciali)

2) <u>ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI *</u>

*Alla fine del 3 aggiungere il seguente periodo «*Il Commissario delegato con proprio provvedimento definisce le condizioni per la concessione di anticipazioni dei contributi di cui al comma precedente*».*

Motivazione

Una grave remora che a tutt'oggi impedisce a chi è ospitato negli alberghi di lasciare tali strutture per fruire del contributo per l'autonoma sistemazione è stata la mancata previsione di un anticipo del contributo. Alla stessa stregua appare necessario consentire lo avvio della fase di ricostruzione prevedendo la possibilità di ricorrere a finanziamenti garantiti dallo Stato nelle more della materiale erogazione del contributo, o comunque che sia previsto un anticipo sulle somme ammesse a contributo per consentire l'immediato avvio dei lavori nelle more della riscossione della prima rata di contributo. Le caratteristiche delle imprese che operano nel territorio e le difficoltà economiche della popolazione interessata, rendono imprescindibile tale previsione.

3) PERSONALE ENTI LOCALI *

Dopo l'articolo 18 inserire il nuovo articolo

Art. 18-bis

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni della Città Metropolitana di Catania)

1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni della Città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'art. 259, comma 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e a vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nel limite di spesa di _____ euro per l'anno 2019, di _____ euro per l'anno 2020, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di _____ euro per l'anno 2019 e di _____ euro per l'anno 2020, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i Comuni di cui di cui all'allegato 1, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale. A tal fine i Comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel Comune come quantificati dalle schede di rilevazione AeDES.

Motivazione

La fase emergenziale post-sisma è stata gravemente ritardata dalla impossibilità per i Comuni di fare fronte alla emergenza con risorse, specie umane, già inadeguate per gestire l'ordinario tanto che le ordinanze di sgombero non erano ancora state tutte adottate a distanza di mesi dall'evento sismico ed in qualche caso mancano ancora. I Comuni dell'area hanno personale, specie tecnico, ridottissimo ed in taluni uffici tecnici manca del tutto: punto essenziale è quindi prevedere un rafforzamento degli organici dei comuni interessati con le modalità previste in precedente bozza.

Art. 18.

(Struttura dei Commissari straordinari)

4) <u>RAFFORZAMENTO PERSONALE STRUTTURA COMMISSARIALE *</u>

*Al comma 2 sostituire le parole «*e di 10 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018*« con le parole «*e di 20 unità per l'emergenza di cui alla delibera 28 dicembre 2018*«*

Motivazione

La struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario per i comuni dell'area Etnea è prevista in 10 unità, il doppio rispetto a quella prevista per il commissario dell'area di Campobasso; le somme da gestire dal primo, però, sono il quadruplo rispetto a quelle che verranno gestite dal secondo con il rischio più che probabile che la gestione commissariale dell'area Etnea possa costituire un collo di bottiglia che va evitato.

Articolo 22.
(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

5) <u>UNITÀ DI PERSONALE DEI COMUNI E PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI *</u>

12 a) *Alla rubrica eliminare la parola* «tecnico» *e inserire infine le parole* «, nonché relative agli amministratori locali».

12 b) *Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente* «0a) al comma 1) dopo le parole "ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" inserire le parole "e di polizia locale"».

12 c) *Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente* «0a) al comma 1) dopo le parole "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" inserire le parole "e di mille unità per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021" ».

12 d) *Al comma 2 prima della lettera a) inserire la seguente* «0a) al comma 1) primo periodo e al comma 1-bis dopo le parole ", e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" inserire le parole "e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160" ».

12 e) *All'art.22 comma 2 lett. a) sono aggiunte infine le seguenti parole* "con scadenza successiva al 31/12/2020".

12 f) *Dopo il comma 4 è inserito il seguente:* «5. Al comma 29 dell'art. 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"».

Alternativamente

12 g) *Dopo il comma 4 è inserito il seguente:* «5. Al comma 29 dell'art. 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole "elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti", sono da intendersi "elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una 'zona rossa', e' data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma

10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale.

Motivazione

Si chiede di intervenire sull'articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 prevedendo l'innalzamento del numero di unità di personale che i comuni interessati dagli eventi sismici possono assumere a tempo determinato da 700 a 1000 unità per le annualità 2019, 2020 e 2021, inserendo anche la possibilità di assumere anche con c, oltre al personale tecnico e amministrativo, quello di polizia locale per le attività di vigilanza.

Le ulteriori unità amministrative e tecniche serviranno per accelerare la conclusione delle pratiche per la ricostruzione pubblica e privata, mentre il personale di polizia locale è necessario per le necessarie verifiche sugli abitanti delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e su eventuali abusi edilizi non sono facilmente gestibili da comandi di Polizia Locale cui fanno capo pochi agenti. Inoltre, l'enfasi mediatica sugli eventi sismici ha attivato una serie di iniziative sul territorio, ponendo le aree al centro di nuovi interessi turistici , che richiede altresì l'intervento di personale per attività di viabilità e controllo del territorio.

Il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 113/20106 penalizza uffici a contabilità semplificata. Che diversamente subirebbero un notevole rallentamento a causa di incombenze che non li riguardano.

Per quanto concerne i permessi degli amministratori permessi dei Comuni terremotati, la proposta di interpretazione autentica della norma vigente, è volta evidentemente a consentire una maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell'emergenza sismica e post sismica, è necessaria per chiarire ogni possibile dubbio riguardo alla ratio della stessa norma. Stanno sorgendo alcuni dubbi interpretativi in riferimento al raddoppio dei permessi che, se inteso unicamente per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti come potrebbe apparire ad una lettura letterale della disposizione vigente, ne potrebbero beneficiare solo circa il 5% dei Comuni terremotati. Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione, si richiama il dettato dell'art. 79, comma 4, del DLgs. n. 267/2000 che riferisce la soglia demografica dei 30.000 abitanti unicamente ai Presidenti dei Consigli comunali. Si propone come alternativa anche di accompagnare la suddetta disposizione, nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', la facoltà di applicare l'indennità di funzione classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti con oneri a carico del bilancio comunale

6) RICLASSIFICAZIONE TEMPORANEA DELLE SEDI DI SEGRETERIA*

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente :

"**Art. 22-bis**

(Riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'art. 50-bis, è aggiunto il seguente:

   «Articolo 50-ter (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)

   1. In deroga alla previsione di cui al DPR 465 del 4/12/1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del presente decreto in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione temporanea della sede di segreteria a classe demografica superiore.
   2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'Interno che procede entro 10 giorni dalla ricezione con proprio decreto, alla riclassificazione temporanea. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
   3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale».

Motivazione

La maggior parte dei comuni inseriti negli allegati al DL 189/2016 sono comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Diversi comuni hanno manifestato la difficoltà nell'individuare Segretari Comunali disponibili ad essere nominati titolari di sedi di segreteria di tali comuni. Ciò deriva principalmente dalla carenza di Segretari comunali presenti sul territorio, in modo particolare dalla quasi totale assenza su tutto il territorio nazionale di segretari comunali di fascia professionale C (per popolazione inferiore a 3.000 abitanti). L'Albo nazionale contiene numerosi iscritti a tale fascia che non hanno mai preso servizio, ma la maggior parte degli stessi ha già una diversa occupazione (principalmente sono magistrati o dirigenti pubblici vincitori di concorso da Segretari Comunali). Diversi tentativi di avvio forzoso di tali soggetti alla professione, effettuati dalle Prefetture e dagli ex Albi regionali, non hanno avuto esito.

Come ben noto la figura del Segretario Comunale risulta indispensabile per le strutture comunali, in particolare per quelle che affrontano l'emergenza e la ricostruzione. Oltre al ruolo di coordinamento, controllo e di guida della struttura amministrativa gli stessi svolgono anche la funzione di presidio alla lotta contro il malaffare, nella loro veste di Responsabili per l'anticorruzione e la trasparenza. Stante la citata difficoltà riscontrata nel trovare segretari comunali disponibili a mettersi a servizio di comuni colpiti dal sisma si ritiene che una soluzione potrebbe essere individuata nella reviviscenza parziale della norma che prevedeva la riclassificazione temporanea delle sedi di segreteria prevista nella Legge 604 del 8/06/1962, estendendo di fatto la previsione dell'art. 11 comma 9 del DPR 465/1997. La riclassificazione a sedi superiori renderebbe la sede più appetibile economicamente, amplierebbe i potenziali interessati ai segretari iscritti in fascia professionale B e garantirebbe maggiore equità stante il peso del bilancio dei comuni colpiti dal sisma, l'aumento importante di dipendenti e di funzioni assegnate.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

7) DOTAZIONE DI PERSONALE PER I COMUNI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER CONTO USR*

Al comma 1, lettera b) alla fine dell'alinea 4.bis inserire il seguente periodo «, concordando con la Struttura commissariale l'ulteriore fabbisogno di personale, i cui costi sono a carico delle contabilità speciali».

Motivazione

Si chiede di accompagnare l'eventuale passaggio delle pratiche relative all'erogazione dei contributi per "danni lievi" dagli USR ai Comuni con la necessaria dotazione di personale ulteriore.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

8) EQUIPARAZIONE DELL'EDILIZIA PRODUTTIVA A QUELLA ABITATIVA AL FINE DEL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI E TRASCRIZIONE DELLA CONCESSIONE CONTRIBUTIVA NEI REGISTRI IMMOBILIARI A CURA DEGLI USR *

Alla lettera c) premettere la seguente lettera

"0c) al comma 1 dell'articolo 6 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).;

al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali".

il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

"10 bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l'avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all' Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell'articolo 3, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso.»"

Motivazione

La modifica si rende necessaria per equiparare l'edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al 100 per cento anche alle 2^ e 3^ case e al fine di recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente sui territori colpiti dal sisma. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo dell'intervento calcolato in relazione al livello di danno subito in conseguenza degli eventi simici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, per quegli immobili di proprietà (o utilizzati sulla base di altro titolo giuridico valido) di titolari di attività produttive che seppure strumentali o costituenti patrimonio di un'impresa attiva, non erano utilizzati ma lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici.

Si rende inoltre necessario stabilire criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata per interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009. Va poi modificato il comma 10 bis, in quanto pone in capo al richiedente e non anche all'USR l'onere della trascrizione della concessione contributiva nei registri immobiliari, al fine di consentire lo snellimento della procedura di pubblicità e opponibilità ai terzi dei vincoli posti dal D.L. 189/2016.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

9) ***ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE IL PROGETTO PER SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI ****

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera

"c bis) all'articolo 8 il comma 1-bis è soppresso."

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare di ritardare ulteriormente la ricostruzione modificando le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero edificio danneggiato o distrutto dagli eventi simici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

10) ANTICIPAZIONI DI CASSA AI COMUNI PER STIPENDI E CAS *

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

« bb) All'articolo 4 dopo il comma 4 è inserito il seguente «4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020.

Motivazione

Si chiede di prevedere l'erogazione di anticipazioni di cassa da parte dei Commissari delegati ai comuni per la sola parte relativa al pagamento degli stipendi del personale assegnato a seguito dell'emergenza e per l'erogazione dei CAS, sulla base dei rendiconti relativi alle annualità precedenti a quelle in corso.

Articolo 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)

11) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA *

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera

"f) all'art. 44 aggiungere il seguente comma 7:

7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1 – 2 e 2 bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza."

Motivazione

La presente proposta di modifica è necessaria al fine di consentire ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 di poter effettuare i pagamenti a favore delle Ditte che hanno svolto lavori, opere e servizi nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Si sottolinea, infatti, che i tempi per il rimborso delle spese anticipate dai Comuni (fondi dell'emergenza) da parte della Regioni sono lunghi a causa dell'obbligo di una puntuale rendicontazione da parte dei Comuni.

Art. 25
(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)

12) SOSPENSIONE MUTUI *

Alla fine della rubrica inerire le seguenti parole «e altre disposizioni in materia di finanza locale e d contabilità»

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"3. Il comma 1 dell'articolo 44 del 17 ottobre 2016, n. 189 è sostituito dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019 e nell'esercizio 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il dispositivo di cui al periodo precedente si applica anche ai mutui erogati dall'Istituto del Credito Sportivo.

Con riferimento ai mutui erogati da altri istituti di credito privati, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, a verificare le condizioni per definire, previo accordo con l'ABI, le modalità di applicazione del presente articolo."»

Motivazione

Si chiede di prevedere che per i mutui contratti dai comuni del cratere, oltre che con CdP anche con ICS, possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza degli stessi, indipendentemente dal soggetto con cui questo è stato assunto (e quindi non solo CDP come attualmente previsto). Inoltre la richiesta prevede tale sospensione a valere per l'intero triennio 2018-2020 (anziché 2016-2017). Si demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze e a Banca d'Italia la verifica delle condizioni di applicazione di una previsione analoga per i mutui erogati da soggetti privati. .

13) SVOLGIMENTO ANNI SCOLASTICI 2019-2020 E 2020-2021 *

Aggiungere il seguente articolo

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente

"**Articolo 26 –bis**

Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021

1. All'articolo 18-bis del decreto legge decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021"
    b) al comma 1 le parole" e 2018/2019" sono sostituite dalle parole ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";
    c) al comma 1, lettera a) le parole" e 2018/2019" sono sostituite dalle parole ", 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021";
    d) al comma 2 le parole "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole ",euro 4,5 milioni in ciascuno degli anni 2019, 2019 e 2020"
    e) al comma 5 le parole "4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole "ed euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"
    f) al comma 5 lettera b-ter le parole "quanto a euro 900.000 nell'anno 2019" sono sostituite dalle parole "quanto a euro 900.in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

Motivazione

E' necessario estendere per almeno altri due anni scolastici la previsione di misure specifiche volte ad assicurare il funzionamento delle scuole presenti nelle aree colpite dal sisma.

Art. 7.
(Funzioni dei Commissari straordinari)

14) **<u>COMPETENZE IN MATERIA DI DEMOLIZIONI</u>**

Al comma 1, lettera f): eliminare le parole « e realizzano*»*

Motivazione

La struttura commissariale così come definita non appare la più idonea a realizzare gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate, interventi edilizi che invece vanno realizzati dai privati interessati e dai comuni

Art. 10.
(Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata)

15) **<u>ESTENSIONE AMBITO APPLICAZIONE CONTRIBUTI</u>**

Al comma 1, alle lettere a), b), c), inserire dopo le parole «*comprese le finiture interne ed esterne*» le parole «*nonché i muri di contenimento e di recinzione esterni*»

Al comma 2, lettera e), dopo le parole «*riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari degli impianti*», inserire le parole «*dei Muri di contenimento, di recinzione e della viabilità ed accessibilità interna delle aziende*».

Motivazione

Il Sisma ha gravemente danneggiato i muri di contenimento di insediamenti privati e produttivi, specie agricoli, costituiti in larga parte dai classici muretti a secco confezionati con pietra lavica e oggetto, per quel che consta, di tutela Unesco.

Art. 12

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

16) <u>PREZZIARIO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ALLEGATI ALLE ISTANZE DI CONTRIBUTO</u>

Al comma 1, lettera b) dopo le parole «*entità del contributo richiesto*» aggiungere le seguenti parole *« sulla base del prezziario regionale vigente*».

Motivazione

Il testo attuale all'articolo 12 comma 1 lettera b) prevede che il progetto degli interventi presentato sia "corredato da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto" Si tratta di dato generico e che può portare ad un contenzioso di vaste proporzioni.

Art. 13.
Ricostruzione pubblica

17) CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA PRIORITÀ PER COMUNI COLPITI

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 11:

11. Al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori colpiti della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 sono aggiunte le parole: «e, per l'annualità 2020, dei comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 per progetti inerenti la realizzazione o l'adeguamento di vie di fuga, la demolizione di costruzioni pericolanti e relative riqualificazioni urbane, la realizzazione di presidi di protezione civile».

Motivazione

L'articolo 1 della Legge 205/2017 recante "Bilancio di previsione della Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" prevede di assegnare ai comuni (comma 853) contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per l'anno 2019 le richieste (comma 854) sono state presentate entro il 20 settembre 2018 e per l'annualità 2020 dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2019.
Le istanze, in numero di gran lunga superiore alla dotazione finanziaria, vengono annualmente ordinate in una graduatoria che, benché si parli di messa in sicurezza, non si basa su criteri di vulnerabilità o urgenza, bensì, paradossalmente, su soli dati di bilancio (comma 855).
La conversione in legge del DL 18 aprile 2019 n. 32 è l'occasione per introdurre priorità per comuni colpiti

Art. 17

(Qualificazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria)

18) <u>DURC PROFESSIONISTI</u>

*Al comma 1 sostituire le parole «*e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)*» con le parole «* e non si trovino in condizioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)*».*

Motivazione

L'articolo 17 prevede al comma 1 che gli incarichi possono affidarsi a professionisti che … OMISSIS … non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC» : la formulazione sembra consentire una interpretazione che escluda professionisti che abbiano commesso violazioni seppur successivamente sanate.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

19) MODIFICA RUBRICA ART. 23 (RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA)

*Alla rubrica sopprimere la parola "*pubblica*".*

Motivazione

L'articolo tratta di ricostruzione pubblica e privata.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

20) PERSONALE UFFICI REGIONALI RICOSTRUZIONE

Dopo lettera a) inserire le seguenti lettere:

"a bis) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole "in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296," sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160,";

a ter) all'articolo 3, comma 1, sesto periodo, le parole "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dalla normativa europea" e le parole "di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "di tipo tecnico";

a quater) all'articolo 3, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: 1-quinquies) Per le finalità di cui al comma 1 e nei limiti delle relative risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della Regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche ed amministrative;"

Motivazione

La prima modifica si rende necessaria per consentire agli USR di poter procedere alle assunzioni anche laddove le Regioni di appartenenza non siano in regola con l'approvazione degli strumenti finanziari. Il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. 113/2016 penalizza uffici soggetti a contabilità semplificata che, diversamente, subirebbero un notevole rallentamento a causa di incombenti che non li riguardano.

La seconda modifica si rende necessaria per garantire assunzioni flessibili anche mediante l'utilizzo delle risorse previste dal sesto periodo del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 189/2016, al pari di quelle di cui al quarto periodo del medesimo comma, secondo quanto previsto dalla normativa europea, in analogia con l'art. 50-bis del D.L. n. 189/2016.

L'eliminazione della parola "ingegneristico" mira invece a consentire l'assunzione anche di geometri ed architetti e non solo di ingegneri. La terza modifica relativa alla lettera già approvata dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 3 aprile u.s., seppur con formulazione diversa, e mira a consentire, mediante l'utilizzo della convenzione, di utilizzare per le attività inerenti la ricostruzione post sisma 2016 anche personale proprio delle società in house delle pubbliche amministrazioni che costituiscono l'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

21) PRIORITÀ ESAME PRATICHE ACCESSO AI CONTRIBUTI E CARATTERE CERTIFICATIVO DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera c) bis:

c bis) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4 bis Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità:

1. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo;
2. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;
3. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

" 4.ter Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell'articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3 ,con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4 bis in allegato all'istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della Legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all'importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2." .

Motivazione

Si chiede di inserire un ordine di priorità per l'esame delle pratiche di accesso ai contributi per la ricostruzione, privilegiando gli interventi su abitazioni principali o ad attività produttive in esercizio già, a partire da quelli già in corso. Inoltre, al fine di dare seguito all'istanza di ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa finalizzata alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata relativa agli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, fermo restando la contestuale necessità di garantire la legittimità e correttezza amministrativa del relativo iter istruttorio, si rileva la possibilità di riconoscere un ruolo maggiormente determinante all'attività svolta dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, riconoscendo il carattere certificativo alla documentazione tecnica e amministrativa presentata ai sensi dei provvedimenti commissariali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge e alle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza e ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine della concessione del contributo.

Art. 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

22) ACCELERAZIONE INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI SCOLASTICI

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d bis) All'articolo 16, comma 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo dovrà essere modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata.»"

Motivazione

La disposizione è finalizzata ad assicurare la realizzazione degli edifici scolastici pubblici evitando che la presenza di un vincolo indiretto discrezionale da parte della amministrazione competente, anche se posto a tutela e conservazione del patrimonio storico monumentale, possa recare pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito all'istruzione.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

23) ELIMINAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO DEI CONTROLLI PREVISTI DAL TESTO UNICO BANCARIO

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

"b bis) all'articolo 5 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6 bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo»."

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata ad evitare che i contributi per la ricostruzione vengano assoggettati ai controlli preventivi previsti dal Testo unico bancario in materia di antiriciclaggio, tenendo presente che i procedimenti di erogazione degli stessi contributi sono tutti predefiniti e quindi trasparenti e le somme sono erogate da soggetti terzi (Istituti bancari convenzionati). Il rischio infatti è che l'obbligo di tale verifica diretta da parte degli istituti bancari convenzionati nell'ambito del Plafond Sisma in capo ad ogni singolo proprietario impedisca l'erogazione del finanziamento agevolato. Occorre cioè risolvere il problema del blocco dell'erogazione del finanziamento laddove in caso di condomini o di comunioni un proprietario o comproprietario sia irreperibile o contrario all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione e non possa/voglia recarsi in banca per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal TUB nonostante la legittimità della concessione del finanziamento che è erogato secondo le regole delle maggioranze qualificate previste dal codice civile e dal decreto legge n. 189 del 2016.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

24) SEMPLIFICAZIONE LAVORI CONFERENZA REGIONALE

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

> "d bis) Al comma 4 dell'articolo 16, dopo le parole «che necessitano» sono inserite le seguenti «anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione»".

Motivazione

La modifica si rende necessaria per evitare ritardi nella concessione dei contributi anche nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria. La finalità infatti è quella di concentrare in seno alla Conferenza regionale il rilascio di tutti i pareri autorizzazioni o intese propedeutiche al rilascio del contributo ed evitare che l'istruttoria della sanatoria dell'abuso venga condotta autonomamente dal Comune con il rischio di allungamento dei termini del subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

25) CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

Dopo la lettera d) aggiungere le seguenti lettere:

" d-bis) all'articolo 18, comma 6, le parole ", determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45," sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.";

d-ter) all'articolo 18, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma.";"

Motivazione

La modifica è stata approvata con diversa formulazione dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 3 aprile u.s. e si rende necessaria per assicurare la concreta remuneratività delle attività delle centrali uniche di committenza attraverso la previsione che sia il Commissario Straordinario a definirne gli importi con propria ordinanza anziché attendere l'adozione di un decreto ministeriale ad oggi non ancora intervenuta.
Relativamente alla lettera d-ter), la modifica si rende necessaria per potenziare la struttura delle centrali uniche di committenza attraverso l'utilizzo delle risorse già individuate dalla norma.

Art. 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

26) ESPROPRIO TERRENI SAE

Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

"bb) Dopo l'articolo 4-ter, è inserito il seguente

"Articolo 4-quater (Espropriazione aree SAE) 1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni di cui agli allegati 1, 1.bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà,sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3
4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte , ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti."

Motivazione

Attualmente le aree sulle quali sorgono le SAE e gli edifici che ospitano le delocalizzazioni sono in gran parte oggetto di requisizioni in uso in via d'urgenza con accordo di futura locazione. Considerate le tempistiche probabili, nonché la probabilità che molte aree formino oggetto di variante urbanistica, si ritiene che l'espropriazione costituisca di gran lunga la misura meno gravosa per l'erario.

Inoltre, procrastinare la risoluzione della presente problematica, espone le amministrazioni comunali - che, nell'incertezza dell'inquadramento normativo della proprietà di dette aree, non hanno in gran parte dato seguito ai provvedimenti d'urgenza - a contenziosi miranti alla conclusione forzosa dei contratti, al pagamento delle indennità o addirittura al rilascio e ripristino.

Art. 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

27) PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ENTE CHE HA CURATO ISTRUTTORIA

All'art. 23 comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione**,** ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-*bis* dell'articolo 3, verificata la spettanza del con-tributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria emettono conseguente provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche"

Motivazione

Si propone la suddetta modifica al fine di accelerare e semplificare le procedure di rilascio dei contributi lasciandone la competenza all'ente che ne ha curato l'istruttoria e non a un soggetto diverso.

Articolo 23
(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)

28) SPECIFICHE PER SANATORIE SANATORIA DELLE LIEVI DIFFORMITÀ EDILIZIE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

*"*2. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché sugli edifici privati distrutti o danneggiati di cui all'articolo 1, comma 2, del";".

Motivazione

La modifica si rende necessaria per estendere anche agli edifici esterni al perimetro geografico delimitato dagli allegati al D.L. 189/2016, ma che siano stati comunque distrutti o danneggiati dai sismi, la disciplina relativa alla sanatoria delle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli stessi. Anche tale modifica è stata approvata dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 3 aprile u.s., seppur con diversa formulazione